

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

16.

SEDUTA DI MARTEDÌ 17 MAGGIO 1988

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIANO VIOLANTE

INDICE

	PAG.		PAG.
Inversione dell'ordine del giorno:		zioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, concernenti l'accesso alla professione forense (1464);	
Violante Luciano, <i>Presidente</i>	3	Fiori: Nuove norme per l'accesso alla professione forense (2069);	
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Trantino: Nuova disciplina per l'esame di abilitazione alla professione forense (2483)	3
Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale (1889);		Violante Luciano, <i>Presidente</i>	3, 8, 9, 13 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22
Amodeo ed altri: Modifiche agli articoli 30 e 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, concernenti l'accesso alla professione forense degli ex questori dell'Amministrazione dell'interno (158);		Alagna Egidio	13, 15, 22
Colucci ed altri: Nuove norme sulla formazione e sul funzionamento delle commissioni esaminatrici per esami di procuratore legale (219);		Bargone Antonio, <i>Relatore</i>	6, 9, 13, 15 16, 18, 19, 21
Maceratini ed altri: Modifiche all'ordinamento forense ed agli esami di procuratore legale (648);		Fumagalli Carulli Ombretta	13, 14, 16
Trantino ed altri: Nuove norme in materia di designazione degli avvocati chiamati a far parte delle commissioni d'esame a procuratore legale (1401);		Guidetti Serra Bianca	22
Bargone ed altri: Modifiche agli articoli 20 e 21 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modifica-		Maceratini Giulio	7, 8, 9, 12 14, 16, 19, 22
		Nicotra Benedetto Vincenzo	8, 12, 15, 20, 22
		Pedrazzi Cipolla Anna Maria	6, 7, 9, 11 12, 19, 20, 22
		Vairo Gaetano	14, 15, 16
		Vassalli Giuliano, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	6, 7, 8, 11, 16, 17, 18, 20, 21
		Votazione segreta:	
		Violante Luciano, <i>Presidente</i>	22

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 17.

ANTONIO BARGONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di trattare al primo punto i progetti di legge relativi alla riforma della disciplina degli esami di procuratore legale.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale (1889); e delle proposte di legge Amodeo ed altri: Modifiche agli articoli 30 e 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, concernenti l'accesso alla professione forense degli ex questori dell'Amministrazione dell'interno (158); Colucci ed altri: Nuove norme sulla formazione e sul funzionamento delle commissioni esaminatrici per esami di procuratore legale (219); Maceratini ed altri: Modifiche all'ordinamento forense ed agli esami di procuratore legale (648); Trantino ed altri: Nuove norme in materia di designazione degli avvocati chiamati a far parte delle commissioni d'esame a procuratore legale (1401); Bargone ed altri: Modifiche agli articoli 20 e 21 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla

legge 22 gennaio 1934, n. 36, concernenti l'accesso alla professione forense (1464); Fiori: Nuove norme per l'accesso alla professione forense (2069); Trantino: Nuova disciplina per l'esame di abilitazione alla professione forense (2483).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Amodeo ed altri: « Modifiche agli articoli 30 e 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, concernenti l'accesso alla professione forense degli ex questori dell'Amministrazione dell'interno »; Colucci ed altri: « Nuove norme sulla formazione e sul funzionamento delle commissioni esaminatrici per esami di procuratore legale »; Maceratini ed altri: « Modifiche all'ordinamento forense ed agli esami di procuratore legale »; Trantino ed altri: « Nuove norme in materia di designazione degli avvocati chiamati a far parte delle commissioni d'esame a procuratore legale »; Bargone ed altri: « Modifiche agli articoli 20 e 21 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, concernenti l'accesso alla professione forense »; Fiori: « Nuove norme per l'accesso alla professione forense »; Trantino: « Nuova disciplina per l'esame di abilitazione alla professione forense ».

Ricordo che nella seduta del 28 aprile si è stabilito di assumere il disegno di legge n. 1889 quale testo-base per la discussione. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. L'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e modificato dal numero 5 dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1940, n. 254, è sostituito dal seguente:

« ART. 22. — 1. Gli esami di procuratore legale hanno luogo ogni anno presso le Corti di appello.

2. I temi per ciascuna prova scritta sono dati dal Ministro di grazia e giustizia.

3. Le Commissioni esaminatrici sono nominate dal Ministro di grazia e giustizia e ciascuna di esse è composta di cinque membri: un magistrato con qualifica non inferiore a quella di consigliere di Corte d'appello, che la presiede; un magistrato del pubblico ministero con qualifica non inferiore a quella di magistrato di Tribunale; un professore ordinario o associato di materie giuridiche presso una Università della Repubblica, ovvero presso un Istituto superiore; due avvocati designati dal Consiglio dell'Ordine del capoluogo del distretto tra gli avvocati con anzianità di iscrizione non inferiore a cinque anni ed appartenenti, al momento della nomina, ad un Ordine del distretto.

4. Sono chiamati a far parte della Commissione un presidente e quattro membri supplenti che abbiano i medesimi requisiti stabiliti per gli effettivi.

5. I supplenti intervengono nella Commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

6. Qualora il numero dei candidati che abbiano presentato la domanda di ammissione superi le cinquecento unità, le Commissioni esaminatrici possono essere integrate, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi prima dell'espletamento delle prove scritte, di un numero di membri supplenti aventi i medesimi requisiti stabiliti per i membri effettivi tale da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un nu-

mero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a duecentocinquanta ».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti ed il seguente articolo aggiuntivo:

All'articolo 1, al primo capoverso, sostituire le parole: hanno luogo ogni anno presso le Corti d'appello con le seguenti: hanno luogo nel mese di gennaio di ogni anno presso le Corti d'appello.

1. 1.

Nicotra, Vairo.

Al primo capoverso, sostituire le parole: ogni anno con le seguenti: ogni sei mesi.

1. 2.

Pedrazzi Cipolla, Fracchia, Forleo.

All'articolo 1, sostituire i capoversi terzo e quarto con i seguenti:

3. Le Commissioni esaminatrici sono nominate dal Ministro di grazia e giustizia e ciascuna di esse è composta di cinque membri titolari e cinque supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti da almeno otto anni ad un Ordine del distretto di Corte d'appello sede dell'esame; due titolari e due supplenti sono magistrati dello stesso distretto, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di Corte d'appello; un titolare e un supplente sono professori ordinari o associati di materie giuridiche presso un'Università della Repubblica, ovvero presso un Istituto superiore.

4. Gli avvocati componenti le Commissioni d'esame sono designati dal Consiglio nazionale forense, su proposta congiunta dei Consigli dell'Ordine di ciascun distretto, assicurando la presenza in ogni Commissione, a rotazione annuale, di almeno un avvocato per ogni Consiglio dell'Ordine del distretto. Il Ministro di gra-

zia e giustizia nomina per ogni Commissione esaminatrice il presidente ed il vicepresidente tra i componenti avvocati.

1. 9.

Il Relatore.

Sostituire il terzo capoverso con il seguente:

3. Le Commissioni esaminatrici sono nominate dal Ministro di grazia e giustizia e sono composte di sette componenti titolari e sette supplenti, dei quali cinque titolari e cinque supplenti sono avvocati, iscritti ad un albo del distretto di Corte d'appello sede dell'esame da almeno cinque anni, e due titolari e due supplenti magistrati dello stesso distretto con qualifica non inferiore a consigliere di Corte d'appello. Le designazioni degli avvocati componenti le Commissioni d'esame sono fatte dal Consiglio nazionale forense, su proposta congiunta dei Consigli dell'Ordine di ciascun distretto, e assicurando la presenza in ogni Commissione a rotazione di almeno un avvocato per ogni Consiglio dell'Ordine del distretto.

1. 4.

Finocchiaro, Forleo, Vairo.

All'articolo 1, al terzo capoverso, sopprimere le seguenti parole: che la presiede.

1. 3.

Maceratini, Tassi, Trantino.

All'articolo 1, dopo il terzo capoverso, aggiungere il seguente:

L'avvocato con maggiore anzianità di iscrizione presiede la Commissione; l'altro componente avvocato assume le funzioni di vicepresidente.

1. 5.

Maceratini, Tassi, Trantino.

Sopprimere il quarto capoverso.

1. 6.

Pedrazzi Cipolla, Orlandi.

All'articolo 1, al sesto capoverso, sostituire le parole: cinquecento unità con le seguenti: trecento unità.

1. 7.

Maceratini, Tassi, Trantino.

Al sesto capoverso sostituire le parole: cinquecento unità con le parole: duecentocinquanta unità.

1. 8.

Pedrazzi Cipolla, Orlandi, Vairo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. L'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — 1. I laureati in giurisprudenza, che svolgono la pratica prevista dal punto 5 del primo comma dell'articolo 17, sono iscritti, a domanda e previa certificazione del procuratore di cui frequentano lo studio, in un registro speciale tenuto dal consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori presso il tribunale nel cui circondario hanno la residenza, e sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio stesso.

2. I praticanti procuratori, dopo un anno dall'iscrizione nel registro di cui al comma 1, sono ammessi, per un periodo di quattro anni, prorogabile solo per un ulteriore quadriennio, ad esercitare il patrocinio davanti alle preture del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto. Davanti alle medesime preture, in sede penale, essi possono essere nominati difensori d'ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero.

3. È condizione per l'esercizio del patrocinio e delle funzioni di cui al comma

2 aver prestato giuramento davanti al presidente del tribunale del circondario in cui il praticante procuratore è iscritto secondo la formula seguente: "Consapevole dell'alta dignità della professione forense, giuro di adempiere ai doveri ad essa inerenti e ai compiti che la legge mi affida con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia" ».

1. 01.

Maceratini, Tassi, Trantino.

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. Le mie opinioni circa gli emendamenti presentati all'articolo 1 sono il frutto delle valutazioni comuni espresse dai vari gruppi informalmente consultati. Pertanto, esprimo parere contrario sugli emendamenti 1. 1 e 1. 2 ed invito i presentatori a ritirarli.

Esprimo invece parere favorevole all'emendamento 1. 9 la cui eventuale approvazione comporterebbe l'assorbimento degli emendamenti 1. 4, 1. 3, 1. 5 e 1. 6.

Invito inoltre i colleghi Maceratini, Tassi e Trantino a ritirare l'emendamento 1. 7, mentre esprimo parere favorevole all'emendamento 1. 8. Propongo altresì l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo 1. 01.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo esprime parere contrario all'emendamento 1. 1, motivato dal fatto che non si reputa opportuno stabilire nel mese di gennaio di ogni anno la data degli esami di procuratore legale. Comprendiamo benissimo l'esigenza di regolarità per la quale si rende indispensabile stabilire obbligatoriamente un mese nel quale sostenere gli esami; ciò che contestiamo è la scelta del mese di gennaio. Infatti, se consideriamo che tra la data di scadenza della presentazione della domanda e quella di svolgimento degli esami devono intercorrere quaranta giorni, si comprende come la data di gennaio comporti la pressoché automatica esclusione dalle prove della maggior parte dei candidati che conseguono la laurea nella sessione autunnale, che a volte arriva fino a dicembre.

Di fatto da molti anni gli esami scritti si svolgono nei primi giorni di luglio, permettendo la partecipazione ai laureati della sessione straordinaria dello stesso anno accademico, vale a dire quella di febbraio, che nelle grandi università si protrae spesso fino ad aprile inoltrato. Per le ragioni esposte il Governo, in conformità al parere espresso dal relatore, è contrario all'emendamento 1. 1, mentre in ipotesi sarebbe favorevole ad eventuali proposte che fissassero le sessioni di esame nel mese di luglio.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Siamo disponibili al ritiro dell'emendamento 1. 2, ma vorremmo conoscere prima il parere del ministro rispetto all'emendamento 1. 8, tendente ad abbassare il numero dei candidati che abilita all'integrazione delle commissioni. È una questione sulla quale abbiamo discusso molto nel gruppo informale di lavoro: qualora il Governo accogliesse la proposta di fissare il limite di 250 concorrenti per l'istituzione delle sottocommissioni, sarebbe logico prevedere una sessione annuale di esami. Qualora il Governo non accogliesse l'emendamento 1. 8, non potremmo ritirare l'emendamento 1. 2 e chiederemo di discutere sulla proposta di prevedere due sessioni di esami ogni anno.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Quanto agli emendamenti Maceratini ed altri 1. 7 e Pedrazzi Cipolla ed altri 1. 8, che portano rispettivamente a 300 e a 250 unità il numero di concorrenti ai fini della costituzione delle sottocommissioni, sono contrario ad essi, per le difficoltà obiettive che il Ministero ha sperimentato in passato e che si aggraverebbero qualora fosse introdotta una riduzione del numero dei concorrenti di cui al sesto capoverso dell'articolo 1. La soluzione prospettata è ottimale e positiva, ma aggraverebbe le difficoltà che abbiamo potuto riscontrare nel reperire magistrati e docenti in numero sufficiente ai fini della costituzione delle sottocommissioni.

Sono note le difficoltà che riguardano i magistrati, mentre i docenti in genere svolgono attività professionale, per cui il numero di coloro i quali aspirino o accettino di far parte delle commissioni di esame si riduce sempre di più.

GIULIO MACERATINI. Questo avviene anche per il carattere onorario dell'incarico.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Qualora fosse accolta la riduzione proposta, il numero delle sottocommissioni diventerebbe troppo alto, per cui la prospettiva, che anche il Governo considera ottimale, di poter ridurre il numero di concorrenti a 300 o a 250 unità non appare allo stato delle previsioni accoglibile, dovendosi il Ministero ancorare alle esperienze pratiche svolte.

Pertanto, esprimo parere contrario sugli emendamenti 1. 7 e 1. 8.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Ricordo che avevo condizionato il ritiro dell'emendamento 1. 2 alla risposta fornita dal ministro sull'emendamento 1. 8.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non possiamo dimenticare che il corso di laurea è annuale e a ciò va correlato l'espletamento degli esami di procuratore legale.

L'emendamento 1. 3 riguarda un tema importante, perché si riallaccia ad una serie di altri emendamenti, in particolare all'emendamento 1. 9, che è stato presentato dal relatore e che assorbirebbe altri emendamenti. Il Governo non è favorevole all'emendamento Maceratini ed altri 1. 3 non perché subisca la prospettazione dei magistrati, ma perché, innanzitutto, non può essere trascurata la garanzia che viene assicurata dalla presidenza delle commissioni da parte di un magistrato, e in secondo luogo vi sarebbero dei divari di anzianità così forti da non giustificare la soluzione. Infatti, un avvocato che avesse solo otto anni di anzianità potrebbe essere presidente di una commis-

sione, della quale facciano parte magistrati con tredici anni di anzianità nella carriera di magistrato: questo divario preoccupa il Governo.

L'attribuzione della presidenza e della vicepresidenza agli avvocati aumenterebbe le difficoltà ad ottenere l'adesione di magistrati con adeguata capacità ed esperienza per la composizione delle Commissioni d'esame, richiedendosi ad essi la qualifica di presidente della corte d'appello. In altri termini, si potrebbe verificare il grave inconveniente di avere avvocati presidenti con anzianità inferiore a quella dei magistrati, con una menomazione ingiustificata nei confronti di questi ultimi, nel caso in cui siano soltanto componenti ma non presidenti. Per questo, a parte le altre considerazioni che ho già svolto, sia pure sommessamente, all'inizio relativamente alla garanzia che in definitiva è data dalla presenza di un magistrato, sono contrario all'emendamento 1. 9 e, quindi, sono contrario agli altri emendamenti che esso assorbirebbe e che comporterebbero la presidenza di un avvocato anziché di un magistrato.

Ho anticipato il parere sull'emendamento 1. 3, essendo questo eventualmente assorbito dall'emendamento 1. 9.

Sono contrario anche all'emendamento Maceratini ed altri 1. 5, perché sono favorevole alla presidenza del magistrato, come ho già evidenziato.

Sull'emendamento 1. 7 mi sono espresso anticipatamente, su richiesta dell'onorevole Pedrazzi Cipolla, congiuntamente all'emendamento 1. 8. Ricordo di essere contrario, per le ragioni espresse, a tali emendamenti, così come a tutti gli altri presentati all'articolo 1.

Mi riservo, infine, di formulare il parere sull'articolo aggiuntivo 1. 01 al momento della sua effettiva discussione.

GIULIO MACERATINI. Signor presidente, non possiamo non tener conto delle prese di posizione del ministro, oltre che per l'autorevolezza di chi le ha espresse, anche perché dovrebbero essere l'espressione della maggioranza governativa all'interno di questa Commissione.

Tale situazione modifica in maniera significativa i termini di un accordo che si è raggiunto in sede di gruppo informale di lavoro. Opportunità e cautela suggerirebbero di indire una nuova riunione di tale gruppo informale e non andare ad un voto che darebbe luogo ad un braccio di ferro inutile; d'altra parte, stiamo esaminando una materia delicata, nella quale tutti debbono ragionare prescindendo dalle posizioni dei vari gruppi politici. Semmai, il ministro dovrebbe esporre il suo orientamento sulle più significative innovazioni, in ordine alle quali in sede di consultazione informale le parti politiche avevano raggiunto un accordo che aveva un valore interinale, ma che in questo momento dovrebbe essere sottoposto a verifica.

PRESIDENTE. Poiché ci troviamo in sede di esame degli emendamenti all'articolo 1, ritengo che sussistano delle difficoltà ad aderire alla richiesta formulata dall'onorevole Maceratini.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Ritengo di dover sdrammatizzare le preoccupazioni espresse dal collega Maceratini perché credo non attengano a motivi sostanziali. Il parere contrario espresso dal Governo su alcuni emendamenti non costituisce un problema di particolare rilievo.

Nel corso delle consultazioni informali il Governo ha negato il proprio assenso alla proposta riguardante l'assegnazione agli avvocati delle presidenze delle commissioni di esame, paventando la possibilità di un avvocato presidente di commissione più giovane rispetto ai magistrati membri della medesima. Certamente, si tratta di una eventualità verificabile, ma ritengo che i problemi siano superabili. Poiché la scelta dei presidenti di commissione è stata attribuita al ministro, quest'ultimo opererà in modo di avere riguardo non solo all'età dei candidati ma anche ai loro *curriculum*.

Se dietro la contrarietà del Governo alla soluzione proposta si dovesse nascondere l'intento di privilegiare la compo-

nente della magistratura, non potremmo — mi sia consentita questa osservazione — non sottolineare la contraddizione tra tale atteggiamento e la linea che lo stesso partito cui appartiene il ministro ha fin qui seguito.

Ritengo, pertanto, accettabile la scelta operata dalla Commissione ed auspico che su questo punto il ministro sarà « felicemente » soccombente.

GIULIANO VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia. « Felicemente soccombente » non direi. Non mi sembra il momento, in questo contesto, di inserire il problema delle presidenze da assegnare agli avvocati o ai magistrati. Pertanto, ribadisco il parere contrario del Governo.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Bargone, ha presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 1. 1 sostituire le parole: nel mese di gennaio con le seguenti: nel mese di luglio.
0. 1. 1. 1.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Siamo favorevoli a questo subemendamento che assicura la certezza ai candidati di poter sostenere l'esame in un determinato mese dell'anno, evitando, tra l'altro, il pericolo che di volta in volta si operi la scelta del mese per favorire questo o quel candidato.

Esso accoglie il principio, contenuto nel nostro emendamento, per il quale ai candidati va data certezza in ordine al periodo di svolgimento delle prove. Si è preferito, su indicazione del ministro, il mese di luglio e noi non ci opponiamo, purché sia accolto il principio cui facevo riferimento.

GIULIO MACERATINI. Ritengo che la scelta del mese di luglio risponda ad un criterio già seguito nella prassi e che, quindi, essa non ponga nell'immediato problemi.

Tuttavia, le leggi una volta approvate si separano dalla volontà del legislatore e

vivono una vita autonoma, confrontandosi con una realtà che può mutare e creare problemi applicativi.

Mi lascia perplesso l'indicazione rigida di un determinato mese che potrebbe configurarsi come una « camicia di Nesso », perché, nel momento in cui si rendesse necessario cambiare il periodo di svolgimento delle prove, si dovrebbe ricorrere alla modifica legislativa.

Dico questo tenendo anche conto del fatto che il signor ministro aveva proposto il mese di luglio solo per soddisfare l'esigenza di consentire ai laureati nelle sessioni di marzo e di aprile di concorrere all'esame.

Pertanto, voterò contro questo subemendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0. 1. 1. 1.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Nicotra e Vairo 1. 1, con la modifica testé apportata, non accettato dal Governo.
(È approvato).

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Ritiriamo gli emendamenti 1. 2 e 1. 6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1. 9, non accettato dal Governo.
(È approvato).

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti Pedrazzi Cipolla ed altri 1. 4, Maceratini ed altri 1. 3 e 1. 5.

ANTONIO BARGONE, Relatore. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 1. 7, tendendo conto del simile emendamento Pedrazzi Cipolla ed altri 1. 8.

GIULIO MACERATINI. Accogliamo l'invito del relatore e ritiriamo il nostro emendamento. Vorrei aggiungere che il problema del numero dei candidati all'esame di procuratore — che il ministro ha affrontato con molta *souplesse* — è serio,

in particolare per le corti di appello di Roma, Milano, Palermo e Napoli, dove mediamente il loro numero sfiora il migliaio. In questi casi, mantenendo il sistema delle tre prove scritte configurato nell'articolo aggiuntivo, le commissioni di esame si troverebbero di fronte a 3.000 elaborati, i quali, nel caso in cui venisse inserita la norma prevista nel testo originario del Governo, sarebbero 1.500.

Sappiamo che le commissioni esaminatrici, anche lavorando a ritmi molto intensi, non riescono a correggere più di venti elaborati al giorno e a riunirsi più di quattro volte alla settimana. Queste sono le modalità con cui magistrati ed avvocati possono svolgere un simile lavoro. Basta fare una semplice moltiplicazione per verificare che i tempi sono veramente eccessivi e rischiano di riproporre quel fenomeno deplorabile per cui, mentre una commissione è ancora impegnata nella correzione degli elaborati, una nuova viene insediata per lo svolgimento delle prove dell'anno successivo; ne consegue che i candidati, in attesa di conoscere l'esito degli esami sostenuti, partecipano a quelli dell'anno seguente.

Pur continuando a sostenere l'opportunità di un breve rinvio, non ho alcuna difficoltà a ritirare l'emendamento di cui sono primo firmatario; faccio peraltro osservare che esso, proponendo l'abbassamento del limite a trecento unità, è meno distante dell'emendamento Pedrazzi Cipolla ed altri 1.8 dal testo governativo, che mi pare si attesti sulle cinquecento unità.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Desidero precisare che l'accoglimento dell'emendamento 1. 8 comporterebbe come logica conseguenza la sostituzione all'ultimo capoverso dell'articolo 1 delle parole « un numero di candidati inferiore a duecentocinquanta » con le parole « un numero di candidati superiore a duecentocinquanta ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pedrazzi Cipolla ed altri

1. 8, quale risulta in seguito alla precisazione espressa dal presentatore, accettato dal relatore e non accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Bargone, ha proposto di accantonare l'articolo aggiuntivo 1. 01. Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

1. All'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 406, è aggiunto il seguente comma:

« Il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, determina, con proprio decreto, le modalità per l'espletamento della pratica e per l'accertamento del suo effettivo svolgimento ».

(È approvato).

All'articolo 2 sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

Dopo l'articolo 17 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, è aggiunto il seguente:

« ART. 17-bis. — Le prove scritte sono tre. Esse vengono svolte sui temi formulati dal Ministro di grazia e giustizia ed hanno per oggetto:

a) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice civile;

b) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice penale;

c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un questionario proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo.

Per ciascuna prova scritta ogni componente delle commissioni d'esame dispone di 10 punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e con un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno due prove.

Le prove orali consistono:

a) nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato;

b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.

Per la prova orale ogni componente della commissione dispone di 10 punti di merito per ciascuna delle materie oggetto dell'esame.

Sono considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio complessivo per le prove orali non inferiore a 180 punti ed un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno cinque prove.

2. 02.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

Le prove scritte sono tre: esse vengono svolte sui temi dettati dal Comitato ese-

cutivo del Consiglio nazionale forense ed hanno per oggetto:

a) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice civile;

b) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice penale;

c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo.

Per ciascuna prova scritta ogni componente delle commissioni d'esame dispone di 10 punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 155 punti e con un punteggio non inferiore a 35 punti per ciascuna prova.

Il candidato è ammesso alla prova orale, qualunque sia il punteggio delle singole prove, se consegue complessivamente un punteggio non inferiore a 135 punti.

Le prove orali consistono:

a) nell'illustrazione delle prove scritte;

b) nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato;

b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.

Per la prova orale ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle cinque materie di esame scelte dal candidato.

Sono considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio complessivo per le prove orali non inferiore a 220 punti ed un punteggio non inferiore a 40 punti per ciascuna prova.

2. 01.

Pedrazzi Cipolla, Finocchiaro, Vairo.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Anche a nome degli altri presentatori, dichiaro di ritirare l'articolo aggiuntivo 2. 01, esprimendo altresì parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 2. 02.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Esprimo parere contrario sull'articolo aggiuntivo 2. 02, in quanto il disegno originario del provvedimento governativo tendeva a realizzare solo due obiettivi tra i molti che si possono ravvisare nell'ambito di una riforma della professione di avvocato e di procuratore, nonché degli esami ad essa relativi. S'intendeva da un lato individuare dei metodi che consentissero di accelerare lo svolgimento degli esami e dall'altro prevedere la possibilità di una revisione e quindi di una valutazione congiunta dei risultati delle prove scritte; in tal modo, si voleva impedire il verificarsi di alcuni casi, che lasciano tanto perplessi, per cui non viene ammesso agli orali chi ha conseguito otto o nove punti in una materia. Questi limitati obiettivi s'intendevano perseguire con il presente disegno di legge, la cui approvazione per tali ragioni veniva considerata urgente.

Viceversa, l'emendamento proposto dal relatore, ponendosi sulla stessa linea di altre proposte emendative, propone una riforma radicale dell'esame di procuratore legale.

Comprendo pienamente la volontà di sostituire l'attuale impostazione nello svolgimento delle prove con una diversa tipologia, che sia più aderente all'esperienza pratica; indubbiamente, la redazione di un parere motivato da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice civile, la redazione di un parere motivato da scegliersi tra due questioni

in materia regolata dal codice penale, la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e processuale e via dicendo sono prove che possono risultare più idonee al raggiungimento di risultati convincenti.

Tuttavia, poiché ci troviamo — o per meglio dire ci auguriamo di essere — alla vigilia di una riforma generale dell'ordinamento forense, che dovrà comprendere la materia degli esami in un'ampia prospettiva di riforma della professione, ci sembra opportuno rinviare la trattazione dell'argomento al momento in cui verrà affrontata la disciplina generale di tale ordinamento.

In questo senso esprimo parere contrario sull'articolo aggiuntivo 2. 02, data l'opportunità di non ampliare il campo della discussione parlamentare e di perseguire in tempi rapidi gli obiettivi urgenti poc'anzi indicati.

In ogni caso, se dovesse essere approvato dalla Commissione tale articolo aggiuntivo, il Governo ne presenterebbe un altro, per impedire che la nuova impostazione delle prove di esame trovi applicazione nella prossima sessione.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Ritengo che la formulazione cui si è pervenuti con l'articolo aggiuntivo 2. 02 abbia considerato argomenti cui il ministro ha fatto riferimento, che, cioè, non ci troviamo in sede di riforma generale dell'ordinamento forense.

Tuttavia, abbiamo voluto anticiparne alcuni aspetti, dando all'esame di procuratore legale il carattere di una prova tendente a verificare l'esperienza acquisita non solo durante il corso di laurea, ma anche nelle preture, nei tribunali o nello studio di un avvocato. In altri termini, vogliamo che il procuratore legale sia colui il quale dimostri di aver appreso, accanto a determinate nozioni legate agli studi universitari, anche la professione di avvocato.

Le prove indicate nell'articolo aggiuntivo 2. 02 tendono dunque a verificare se il ragazzo sia preparato per l'avviamento

alla professione forense. Per tale motivo, desideriamo fare una cortese violenza al ministro, invitandolo ad esprimere parere favorevole su una modifica che costituisce un primo passo verso la futura riforma.

GIULIO MACERATINI. La trattazione dell'articolo aggiuntivo 2. 02 è stata, durante l'incontro informale svoltosi tra le parti politiche, piuttosto sofferta. Quindi, mi asterrò dalla votazione per una ragione di coerenza rispetto all'atteggiamento assunto in precedenza.

In realtà, non accolgo con grande entusiasmo tale modifica, poiché, come spesso succede, pur essendo partiti dalla volontà di razionalizzare lo svolgimento dell'esame di procuratore legale, limitando dunque l'intervento legislativo in questa materia, ci siamo « allargati » cammin facendo.

Penso inoltre che dovremo tener presente una questione sulla quale, probabilmente, il ministro insisterà: la norma dovrà entrare in vigore l'anno venturo, altrimenti rischieremo di cambiare le regole del gioco proprio nel momento in cui i candidati si apprestano a sostenere un esame del tutto diverso da quello cui si riferisce la disposizione.

Nello stesso tempo non vorrei si perdesse di vista il criterio previsto nel disegno di legge — che potrebbe essere pregiudiziale — in base al quale per le prove scritte si stabilisce la media con un punteggio non inferiore a cinque punti in una delle prove e a sette nell'altra.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Intervengo brevemente per esprimere il voto favorevole del gruppo comunista all'articolo aggiuntivo 2. 02.

Nella discussione svoltasi tra le parti politiche abbiamo ritenuto opportuno, avvalendoci tra l'altro anche della collaborazione del ministro Vassalli, qualificare queste modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale (che non definirei una riforma) con una norma che segnasse un nuovo modo di avviarsi alla professione forense. Si è più volte di-

scusso del problema relativo alla ripetizione degli esami e della necessità che i concorrenti possano scegliere, in parte, le materie giuridiche in cui sostenere la prova orale.

A mio avviso, è opportuno segnalare che con tale disposizione viene attuato un rinnovamento molto significativo della materia, almeno per quanto riguarda l'esame di procuratore legale, anche considerando che la riforma complessiva dell'ordinamento forense non è prevista in tempi brevi, dato che nei due rami del Parlamento non si è ancora avviata una discussione in merito.

Avevamo discusso, inoltre, sui testi che i praticanti procuratori possono portare all'esame. In particolare, si era ventilata l'ipotesi di consentire di portare i testi commentati, che sono i principali strumenti di lavoro degli avvocati quando affrontano le cause. Tale proposta non è stata accolta in quanto non si era manifestata concordanza da parte dei vari gruppi. Non so se sia possibile ridiscutere il problema; tuttavia, vorrei rilevare come fosse emersa, in quella sede, la necessità di definire un tipo di esame che non ripetesse quello di Stato, ma segnasse l'avvio di una professione e valorizzasse anche il lavoro reale svolto dai praticanti procuratori legali, cosa che oggi non avviene.

EGIDIO ALAGNA. Mi dolgo di non aver partecipato spesso ai lavori del gruppo informale di lavoro, ma da uno sguardo superficiale del lavoro svolto ritengo che esso possa essere in gran parte condiviso.

Vorrei esprimere il mio consenso sull'articolo aggiuntivo 2. 02 — sul quale il ministro ha espresso perplessità — soprattutto per le novità di ordine sostanziale, relative alle prove scritte e orali, che si colgono nell'articolato. Per quanto riguarda le prove scritte, ad esempio, si dà finalmente la possibilità al candidato di esprimere la propria competenza, cimentandosi su argomenti relativi alle specifiche materie oggetto della professione che dovrà svolgere. Anche con riferimento alle prove orali, viene introdotta una positiva

novità: il candidato può finalmente esprimersi sui propri elaborati. Ritengo, inoltre, positivo, dal punto di vista deontologico, il fatto che il candidato possa delineare un proprio piano di studi, scegliendo preventivamente cinque materie, tra quelle previste, sulle quali sostenere la discussione, e possa dimostrare la propria conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.

Per tali ragioni, dichiaro il voto favorevole del gruppo socialista.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI. Sono anch'io in linea di massima favorevole, per le motivazioni che sono state già evidenziate dai colleghi intervenuti ed alle quali mi associo, all'articolo aggiuntivo 2. 02 che indubbiamente costituisce un miglioramento rispetto al sistema attuale. Tuttavia, vorrei sottolineare un aspetto che ritengo di primaria importanza: tra le materie oggetto di prova orale non vi è il diritto ecclesiastico. In proposito, vorrei far notare come tale materia acquisisca oggi un'importanza notevole per la professione di avvocato, soprattutto se consideriamo, per esempio, l'efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio e la disciplina di diritto amministrativo degli enti ecclesiastici.

A mio avviso si tratta — ripeto — di una disciplina di notevole rilievo, tenendo anche conto delle innovazioni legislative relative alla materia concernente i rapporti con la Chiesa cattolica e con le altre confessioni.

Per tali ragioni, ritengo opportuno inserire tra le materie previste nel terzo capoverso della lettera a) dell'articolo 2. 02 anche il diritto ecclesiastico.

PRESIDENTE. Il suo è un suggerimento al relatore e al Governo, poiché il diritto ecclesiastico è una materia di rilievo, che comunque il candidato deve poter scegliere.

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. Mi sembrano giuste le argomentazioni dell'onorevole Fumagalli. Faccio mia la sua indica-

zione e presento un subemendamento in tal senso.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente subemendamento:

Alla lettera a) del terzo capoverso, dopo le parole: diritto internazionale privato, aggiungere le seguenti: diritto ecclesiastico.
0. 2. 02. 1.

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 2. 02, con la modifica testè apporata, non accettato dal Governo.
(È approvato).

Prima di passare alla discussione dell'articolo 3, vorrei segnalare un problema di cui si è parlato a lungo in sede di gruppo informale di lavoro.

Le prove di esame, così come risultano dall'articolo aggiuntivo approvato dalla Commissione, esigono una conoscenza specifica e non astratta della professione. Mi chiedo se non sia più confacente alla nuova impostazione consentire che nelle prove possano essere consultati i codici commentati. Non è vero che in tal caso si renderebbero le prove stesse più facili per i candidati: infatti, si deve dimostrare di saper « manipolare », utilizzare e commentare anche la giurisprudenza. Questa è una mia modestissima opinione, che mi permetto di segnalare al relatore e al Governo, perché tende ad accentuare il carattere di modernità della prova.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI. In linea astratta e generale si potrebbe anche concordare sulla proposta di ammettere la consultazione dei codici commentati, se questi riportassero soltanto la giurisprudenza in modo talmente sintetico da rendere necessaria da parte del lettore una elaborazione, che è possibile soltanto in presenza di una specifica preparazione. I codici commentati (penso a quello della

CEDAM) esistono ormai in tutti i settori e riportano commenti della dottrina che in alcuni casi sono addirittura così analitici, da sopperire alla consultazione di diversi manuali. Sotto questo profilo avrei qualche timore, nel senso che accogliendo il suggerimento del presidente si renderebbe troppo facile la prova di esame.

PRESIDENTE. A mio avviso la prova di esame sarebbe più difficile, facendo riferimento esclusivamente ai testi commentati con la sola giurisprudenza e non anche con la dottrina. È chiaro che in quest'ultimo caso si rischierebbe soltanto di incentivare la produzione di codici commentati con la dottrina per ogni singola materia.

GIULIO MACERATINI. Faccio presente che esiste un codice civile commentato composto da ventidue volumi, la cui consultazione durante le prove di esame potrebbe creare non poche difficoltà. Si tratta di un testo della casa editrice Giuffrè che riporta tutta la giurisprudenza dal 1945 ad oggi. Oltretutto, a mio avviso, si porrebbero problemi alle commissioni d'esame, che dovrebbero decidere anche sull'ammissibilità o meno dei codici commentati.

PRESIDENTE. In considerazione delle perplessità manifestate, posso ritirare la proposta. I problemi ai quali giustamente accennava l'onorevole Maceratini teoricamente si potrebbero porre anche oggi: infatti, i candidati potrebbero consultare durante le prove tutte le leggi d'Italia, anche se non è agevole portarsi dietro cinquanta volumi.

A me pare che la consultazione dei testi commentati con la giurisprudenza ci potrebbe aiutare a capire se effettivamente si tratti di un candidato capace.

GAETANO VAIRO. Intendo evidenziare una mia perplessità su questo argomento. Concordo con il presidente nella considerazione che ammettere i codici commen-

tati non significherebbe certamente aiutare e facilitare, ma rendere ancor più difficoltosa la prova del candidato. Infatti, non siamo in presenza di interpreti esperti del diritto, i quali possono capire bene e fare un uso tecnico-scientifico della giurisprudenza.

PRESIDENTE. Occorre considerare che si tratta di candidati che hanno svolto le funzioni di avvocato fino al giorno prima.

GAETANO VAIRO. A mio avviso si introdurrebbe uno strumento pericoloso, che potrebbe fuorviare i candidati dal normale aggiornamento che viene richiesto. Noi dobbiamo accertare tale normale aggiornamento del candidato, che deve essere nelle condizioni di prospettare la sua soluzione agli esaminatori. Sono convinto che, accogliendo la proposta, si aggraverebbe la posizione del candidato e pertanto sono contrario alla stessa.

EGIDIO ALAGNA. Sono senz'altro favorevole a quanto proposto dal presidente, per un semplice motivo: nel momento in cui dall'esame teorico si passa all'esame pratico, come conseguenza si deve consentire la consultazione anche dei codici commentati. Non mi preoccuperei della possibilità che tale consultazione, come diceva qualche collega, fuorvii o faccia uscire dalla retta via i candidati: tutti noi sappiamo, avendo una certa dimestichezza con la professione, che i codici commentati sono utili solo a chi conosce il diritto e ha fatto l'avvocato, mentre sono uno strumento inservibile per chi non è addentro nella pratica giudiziaria. Penso che, dopo il salto di qualità compiuto con l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 2. 02, sia consequenziale consentire la consultazione di codici commentati con la giurisprudenza durante le esercitazioni. Si tratta a mio avviso di uno strumento imprescindibile, nel momento in cui chiediamo una preparazione pratica e professionale.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Già in sede di gruppo informale di lavoro avevo

adombrato la stessa proposta, che il presidente Violante ha formalizzato a proposito dell'uso dei codici commentati. Dal momento che stiamo andando verso una riforma dell'esame in senso non più nozionistico ma di accertamento delle capacità professionali del candidato, se introducessimo la possibilità di utilizzare codici con il commento giurisprudenziale, la commissione potrebbe verificare se il candidato ha recepito l'esperienza professionale. Perciò, sono dell'avviso di proporre al relatore la presentazione di un emendamento che consenta l'utilizzo dei codici con la giurisprudenza annotata.

ANTONIO BARGONE, Relatore. Questa discussione era già avvenuta nell'ambito del gruppo informale di lavoro ed aveva portato ad evidenziare notevole perplessità da parte di alcuni colleghi.

In realtà, l'impostazione dell'esame, così come prevista dall'articolo aggiuntivo 2. 02 appena approvato, dà la possibilità al candidato di mettere a frutto la pratica svolta nel corso degli anni di praticantato e di comportarsi come un avvocato nell'esercizio della sua professione. In tale prospettiva, l'utilizzazione del codice commentato costituisce uno strumento naturale ed essenziale nell'ambito di un esame di carattere pratico.

Sulla base di queste considerazioni, presento un articolo aggiuntivo volto a consentire la consultazione durante le prove scritte dei codici commentati esclusivamente con la giurisprudenza.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Bargone, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 2-bis aggiungere il seguente:

ART. 2-ter.

1. Al primo comma dell'articolo 21 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dopo le parole: « consultare i codici » sono aggiunte le seguenti: « , anche com-

mentati esclusivamente con la giurisprudenza, ».

2. 03.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI. Annuncio il voto contrario del gruppo democratico cristiano su questo articolo aggiuntivo perché ritengo che esso determinerà uno scadimento della professione forense e costituirà un pericoloso precedente anche in sede di riforma dei concorsi per la magistratura. Questa innovazione non porterà alcun vantaggio al cittadino il quale può dirsi garantito soltanto da avvocati e magistrati professionalmente competenti. Tale obiettivo non può essere raggiunto se durante l'esame è possibile consultare i codici commentati, sia pure limitatamente alla sola giurisprudenza.

GAETANO VAIRO. Concordo con le osservazioni dell'onorevole Fumagalli ed annuncio il mio voto contrario a questo articolo aggiuntivo.

GIULIO MACERATINI. Vorrei che restasse traccia delle motivazioni che sostengono il voto contrario del MSI-destra nazionale su questo articolo aggiuntivo.

Riteniamo che, partendo dall'esigenza originaria di razionalizzare l'attuale esame, si sia invece approdati ad un meccanismo scarsamente selettivo.

La professione forense vive un momento di crisi, anche in rapporto alla dialettica dura che l'opponesse alla magistratura. Credo che, se l'esame di procuratore legale dovesse perdere quel carattere — che adesso è stato sempre riconosciuto — di indubbio vaglio critico, la professione non ne avrebbe alcun vantaggio.

La proliferazione, inevitabile, di codici commentati di tutti i tipi metterà le commissioni di fronte a difficoltà interpretative su ciò che è ammissibile e ciò che non è ammissibile portare all'esame, per cui le decisioni assunte al riguardo varieranno su tutto il territorio nazionale: sono infatti convinto che la corte d'appello di Brescia seguirà criteri diversi rispetto a quella di Catania. Queste mie

convinzioni nascono da una lunga esperienza e non da un semplice preconconcetto!

Per questi motivi, annuncio il voto contrario del gruppo del MSI-destra nazionale.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Prendo atto dell'orientamento che si sta profilando in piena autonomia nella Commissione. Pur riconoscendo la validità delle ragioni illustrate dal relatore e dal presidente, temo, tuttavia, che — poiché il provvedimento al nostro esame già contiene una sensibile agevolazione riguardante il tipo di prove — l'innovazione proposta possa suonare come ulteriore ed eccessivo elemento di facilitazione.

È vero che i risultati degli esami attuali sono poco soddisfacenti, soprattutto in relazione al fatto che persone meritevoli non riescono a superarli; da questo punto di vista si potrebbe accettare la proposta formulata dal presidente per consentire l'uso dei codici commentati. Per altro, di fronte anche alle obiezioni sollevate dagli onorevoli Fumagalli e Maceratini circa le difficoltà pratiche che ne conseguirebbero, il Governo preferisce rimettersi alle valutazioni della Commissione.

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. Vorrei aggiungere che, sulla base dell'esperienza dell'esame da procuratore che qualcuno di noi ha vissuto, l'utilizzazione dei codici commentati avviene già di fatto e costituisce uno dei maggiori problemi affrontati dalle commissioni esaminatrici. Proprio le considerazioni svolte dall'onorevole Maceratini hanno spinto alcune commissioni ad effettuare vere e proprie perquisizioni all'interno delle aule.

Credo sotto questo profilo che l'articolo aggiuntivo da me presentato introduca un elemento di maggiore trasparenza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del relatore 2. 03, sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

1. L'articolo 22 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, è sostituito dal seguente:

« ART. 22. — 1. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei due giorni di esame due buste di uguale colore, una grande munita di un tagliando con numero progressivo, corrispondente al numero d'ordine del candidato stesso nell'elenco degli ammessi all'esame, ed una piccola contenente un cartoncino bianco.

2. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione né altro contrassegno, pone il foglio o i fogli nella busta grande, in cui mette anche la busta piccola, chiusa, contenente il cartoncino bianco ove ha indicato il proprio nome, cognome, data di nascita e residenza, e consegna il tutto al presidente o a chi ne fa le veci. Quest'ultimo, dopo aver accertato che il numero segnato sul tagliando della busta grande corrisponda al numero d'ordine del candidato, appone la sua firma trasversalmente sulla busta stessa in modo che vi resti compreso il relativo lembo di chiusura, nonché, sui margini incollati, l'impronta in ceralacca del sigillo della Commissione.

3. Tutte le buste contenenti i lavori sono affidate, alla fine di ciascuna prova, al segretario, previa raccolta di esse in uno o più pacchi firmati all'esterno da uno dei componenti la Commissione, e suggellati con l'impronta in ceralacca del sigillo della Commissione.

4. Nel giorno immediatamente successivo all'ultima prova e nell'ora indicata dal presidente, la Commissione in seduta plenaria, alla presenza di almeno cinque candidati designati dal presidente e tempestivamente avvertiti, constata l'integrità dei sigilli e delle firme, apre i pacchi contenenti le buste con i lavori, raggruppa le due buste aventi sui rispettivi

tagliandi lo stesso numero e, dopo aver staccato i tagliandi, le chiude in un'unica busta più grande, nella quale viene apposto un numero progressivo soltanto quando è ultimata l'operazione di raggruppamento per tutte le buste con i lavori, avendo cura di rimescolare le buste stesse prima di apporvi il predetto numero progressivo.

5. Tutte le buste debitamente numerate sono poi raccolte in piego suggellato con le stesse modalità indicate nel comma 2.

6. Di tutte le operazioni di cui sopra, come pure di tutto quanto avviene durante lo svolgimento delle prove, viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.

7. La revisione dei lavori contenuti nelle due buste raggruppate ai sensi del comma 4 è compiuta contestualmente ».

L'onorevole Bargone, relatore, ha presentato il seguente emendamento:

Al primo capoverso, sostituire le parole: dei due giorni con le seguenti: dei tre giorni.

3. 1.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Dopo aver espresso un parere contrario sull'articolo aggiuntivo 2. 02, non per ragioni di merito, ma per la preoccupazione di produrre inconvenienti nei prossimi esami di luglio, desidero richiamare ancora una volta l'attenzione dei commissari. Qualche nodo viene ora al pettine! Vorrei dunque pregare il relatore e gli onorevoli deputati di considerare attentamente una disciplina che non può valere per quest'anno!

Ci troviamo di fronte ad un articolo 3 per il quale, nella prospettiva dell'articolo aggiuntivo 2. 02, si propone di sostituire le parole: « dei due giorni » con le parole: « dei tre giorni », senza considerare che il prossimo esame si dovrà svolgere in due giorni!

Ci troveremo più avanti anche di fronte ad un emendamento soppressivo dell'articolo 5; in seguito all'approvazione dell'articolo aggiuntivo 2. 02, infatti, non avrebbe più senso parlare dell'ammissione alla prova orale per i candidati che abbiano meno di cinque punti in una delle prove e non meno di sette nell'altra.

Potrei essere favorevole all'emendamento soppressivo ed alle altre modifiche suggerite, qualora venisse prevista una norma finale transitoria dalla quale risultasse chiaro che le nuove disposizioni verranno applicate l'anno prossimo.

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. Mi riservo, in sede di valutazione dell'articolo aggiuntivo preannunciato dal Governo, relativo alla disciplina transitoria della nuova legge, di affrontare le diverse questioni connesse con l'approvazione degli emendamenti riguardanti il numero dei giorni di esame, l'introduzione di codici commentati con la giurisprudenza ed il meccanismo del voto. In particolare, poiché tale meccanismo è disciplinato dall'articolo aggiuntivo 2. 02, se prevederemo l'applicazione di tale norma con decorrenza dall'anno successivo all'entrata in vigore della legge, dovremo evitare che nel frattempo venga applicato il criterio di votazione previsto nell'attuale normativa.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi rimetto alla diligenza del relatore e degli onorevoli deputati, perché mi dispiacerebbe se venisse eliminato l'elemento qualificante della revisione congiunta degli scritti, sia pure per la prova imminente. In questo caso, non si tratterebbe di una norma transitoria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3. 1.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, con la modifica testé apportata.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

1. I primi due commi dell'articolo 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sono sostituiti dai seguenti:

« La Commissione, anche nel caso di suddivisione in sottocommissioni, compie la revisione dei lavori scritti nel più breve tempo e comunque non più tardi di sei mesi dalla conclusione delle prove: il prolungamento di detto termine può essere disposto, una sola volta, con provvedimento del Presidente della Corte d'appello, per motivi eccezionali e debitamente accertati.

La Commissione assegna il punto a ciascuno dei due lavori raggruppati ai sensi dell'articolo 22, comma 4, dopo la lettura di ambedue i lavori, con le norme stabilite nell'articolo 27 ».

Gli onorevoli Maceratini, Tassi e Trantino hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo capoverso, dopo le parole: una sola volta, aggiungere le seguenti: e comunque per non oltre novanta giorni.

4. 1.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Maceratini ed altri 4. 1.

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. Concordo con il ministro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Maceratini ed altri 4. 1, accettato dal relatore e dal Governo.
(È approvato).

Prima della votazione dell'articolo desidero precisare che l'ultimo capoverso dovrà essere coordinato con quanto precedentemente approvato all'articolo 3 relativamente al numero delle prove scritte.

Pongo in votazione l'articolo 4, con la modifica testé apportata.
(È approvato).

Gli onorevoli Pedrazzi Cipolla, Fracchia, Orlandi e Vairo hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Sono abilitati a proseguire nell'esercizio del patrocinio davanti alle preture sino all'espletamento delle prove scritte ed orali del primo esame per procuratori legali indetto in base all'articolo 1 della presente legge, i praticanti procuratori ammessi a compiere il prescritto quadriennio o che comunque lo abbiano compiuto nel corso dell'anno 1987, sempre che abbiano partecipato alle stesse prove.

4. 01.

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. Invito i presentatori a ritirare l'articolo aggiuntivo 4. 01, avendo il relatore proposto una formulazione che è il frutto dell'accordo raggiunto tra i gruppi.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Ritiriamo l'articolo aggiuntivo 4. 01.

PRESIDENTE. Riprendiamo in esame l'articolo aggiuntivo Maceratini ed altri 1. 01, in precedenza accantonato.

GIULIO MACERATINI. Ritiriamo l'articolo aggiuntivo 1. 01.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

1. Il secondo comma dell'articolo 25 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, è sostituito dal seguente:

« Sono ammessi, tuttavia, alla prova orale anche quei candidati che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nell'altra non meno di sette punti ».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi:

Sopprimere l'articolo 5.

5. 1.

Trabacchi, Pedrazzi Cipolla.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

ART. 5.

1. Il quarto comma dell'articolo 25 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, è sostituito dal seguente: « L'intervallo tra il deposito dell'elenco degli ammessi e l'inizio delle prove orali non può essere minore di un mese né maggiore di due ».

5. 4.

Il Relatore.

All'articolo 5, sostituire il capoverso con il seguente: Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito nelle prove scritte la valutazione di « sufficiente » o di « ottimo ».

5. 2.

Maceratini, Tassi, Trantino.

All'articolo 5 aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

Le prove orali non possono avere inizio prima di un mese dalla pubblicazione degli esiti delle prove scritte e non oltre due mesi da essa.

5. 3.

Maceratini, Tassi, Trantino.

All'emendamento 5. 3, sopprimere le seguenti parole: e non oltre due mesi da essa.

0. 5. 3. 1.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

Previa autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia di concerto col Ministro

della pubblica istruzione possono essere, su richiesta della facoltà di giurisprudenza, istituiti corsi abilitanti all'esercizio della libera professione di natura teorico-pratica della durata di otto mesi.

I corsi sono tenuti sotto la vigilanza del Ministro di grazia e giustizia da una Commissione composta da magistrati, docenti universitari, avvocati, e si concludono con un esame teorico e pratico che abilita all'esercizio della professione.

Il programma teorico-pratico del corso è disposto dal consiglio di facoltà e deve essere ratificato dal Ministro di grazia e giustizia.

Gli iscritti che siano stati bocciati ad uno dei due esami possono ripetere soltanto una volta gli esami finali, presso le due commissioni, riiscrivendosi al corso successivo a quello frequentato.

Rimane valida la normativa di cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sugli esami per la professione di procuratore legale con le modifiche di cui alla presente legge.

5. 01.

Nicotra, Vairo.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Al secondo comma dell'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e sostituito dall'articolo 1 della legge 24 luglio 1985, n. 406, le parole: « quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « sei anni ».

5. 02.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-ter.

1. Sono abrogati l'articolo 18, commi 1 e 2, l'articolo 25, commi 1 e 2, e l'arti-

colo 27, commi 1 e 2, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

5. 03.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-quater.

1. Al secondo comma dell'articolo 26 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, le parole: « secondo le norme indicate nell'articolo 27 » sono sostituite dalle seguenti: « secondo le norme indicate nell'articolo 17-bis ».

5. 04.

Il Relatore.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Riti-riamo l'emendamento 5. 1.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono favorevole all'emendamento del relatore 5. 4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 5. 4 interamente sostitutivo dell'articolo 5, accettato dal Governo.

(È approvato).

Si intendono pertanto preclusi tutti gli altri emendamenti relativi all'articolo 5.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Riti-riamo l'articolo aggiuntivo 5. 01 perché riteniamo che la previsione « di corsi abilitanti all'esercizio della libera professione di natura teorico-pratica » potrà essere più opportunamente introdotta quando esamineremo l'intera problematica relativa alla professione forense.

PRESIDENTE. Tengo a precisare, comunque, l'inammissibilità dell'articolo aggiuntivo 5. 01 in quanto esso verte su materia in precedenza già disabbinata dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Esprimo parere favorevole sul l'articolo aggiuntivo 5. 02.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del relatore 5. 02.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del relatore 5. 03.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del relatore 5. 04.
(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo relativo alla disciplina transitoria della nuova legge:

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART.

Le disposizioni che precedono si applicano agli esami di procuratore legale relativi alla sessione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, la cui applicazione decorre dalla sessione di esami che avrà luogo nel terzo anno successivo alla predetta data.
5. 05.

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. Onorevole presidente, chiedo una breve sospensione della seduta al fine di predisporre un articolo aggiuntivo volto a disciplinare la fase transitoria di efficacia del provvedimento.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 18,30, è ripresa alle 18,40.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del provvedimento.

Il relatore, Antonio Bargone, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dalla sessione

di esami di procuratore legale del luglio 1989.

2. Per la sessione di esami per l'anno 1988 sono ammessi alla prova orale anche quei candidati che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nell'altra non meno di sette punti.

5. 06.

ANTONIO BARGONE, *Relatore*. Tale articolo aggiuntivo intende soddisfare le esigenze, manifestate anche dal ministro, di dare applicazione al provvedimento con decorrenza dal luglio 1989 e di introdurre anche per la sessione di esami di quest'anno il meccanismo di voto delle prove scritte basato sulla media tra il punteggio non inferiore ai cinque punti della prima prova e quello non inferiore a sette della seconda.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Esprimo parere favorevole all'articolo aggiuntivo del relatore 5. 06 e ritiro pertanto l'articolo aggiuntivo 5. 05.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del relatore 5. 06.
(È approvato).

Poiché all'articolo 6 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

In sede di coordinamento formale, ai capoversi 4 e 7 dell'articolo 3 le parole « due buste » dovranno intendersi « tre buste », conseguentemente all'emendamento in tal senso approvato al primo capoverso, nonché al disposto dell'articolo aggiuntivo 2. 02 in precedenza approvato.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. A nome del gruppo comunista dichiaro il voto favorevole al disegno di legge nel suo complesso.

EGIDIO ALAGNA. Annuncio il voto favorevole del gruppo socialista al disegno di legge.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del provvedimento.

BIANCA GUIDETTI SERRA. Anche il gruppo di democrazia proletaria preannuncia il voto favorevole al provvedimento.

GIULIO MACERATINI. Il gruppo del MSI-destra nazionale voterà a favore del disegno di legge.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale » (1889);

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Risultano pertanto assorbite le abbinate proposte di legge nn. 158, 219, 648, 1401, 1464, 2069 e 2483.

Hanno preso parte alla votazione:

Alagna, Bargone, Beebe Tarantelli, Binetti, Casini Carlo, Forleo, Fracchia, Fumagalli Carulli, Gargani, Guidetti Serra, Lecisci, Maceratini, Nicotra, Noci, Nucci Mauro, Orlandi, Paganelli, Pedrazzi Cipolla, Russo Raffaele, Segni, Silvestri, Tortorella, Trabacchi, Turco, Vacca, Vairo, Violante.

La seduta termina alle 19,5.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO